



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. Carta”

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 9 – 09040 MANDAS (CA) Direzione: Tel. 070/9879035 -Segreteria: Tel. 070/984004

C.F.: 92105050923 - E-mail: caic829008@istruzione.it sito: www.icsmandas.edu.it PEC:

caic829008@pec.istruzione.it

**Esami di Stato conclusivo del primo
ciclo d’istruzione
a.s. 2023/2024**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.lgs. 62/2017

Norme in materia di esami di Stato e nel primo ciclo e valutazione e certificazione delle competenze

DM. 741 del 2017

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

DM 742 del 2017

Finalità della certificazione delle competenze

L. 92/2019

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

Nota min. 4155 del 07/02/2023

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nota informativa.

D.M. 14/2024

Adozione dei modelli di certificazione delle competenze

Periodo di svolgimento

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024, con la ratifica finale.

Requisiti di ammissione all'esame

L'ammissione è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

Il voto di ammissione è espresso in decimi, **considerando il percorso scolastico triennale** (art. 6, c. 5, D. Lgs.62/2017. Esso è attribuito in coerenza con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Ptof; deve essere espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il CDC calcola la media dei voti relativi alle discipline di studio del primo, secondo e terzo anno arrotondando per eccesso con decimale pari o maggiore a 0,5. Secondo il DM 741/2017 il voto di ammissione può essere anche inferiore a sei decimi.

Nell'attribuzione del voto di ammissione all'esame, è opportuno tenere conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: l'impegno dell'alunno, il metodo di studio maturato, l'autonomia raggiunta dall'alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza.

La Commissione

È costituita da tutti i docenti dei consigli delle classi terze, compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica/attività alternativa e di strumento musicale. Non fanno parte della commissione d'esame i docenti di potenziamento.

La Sottocommissione

La commissione d'esame si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze, composte dai docenti dei singoli consigli di classe, con esclusione dei docenti di potenziamento.

I Coordinatori

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore, delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno del presidente presso altra sottocommissione.

La Presidenza della commissione d'esame

La commissione è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola sede d'esame o da un suo sostituto individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.

Può svolgere la funzione di Presidente di commissione qualsiasi docente collaboratore del Dirigente scolastico. Può essere individuato a tale scopo anche un docente appartenente al ruolo della scuola primaria.

L'unico prerequisite è che il Presidente incaricato non faccia parte di alcun consiglio di classe delle classi terze, per garantire la collegialità perfetta e l'omogeneità di tutte le sottocommissioni.

Presenza del Presidente

Il Presidente segue lo svolgimento delle prove d'esame, senza che sia necessaria la sua presenza costante. La presenza del Presidente è obbligatoria durante gli scrutini delle sottocommissioni e nelle riunioni preliminari e dirattiva finale.

Adempimenti e responsabilità del Presidente

Il Presidente:

ratifica con timbro e firma tutti gli atti d'esame

è responsabile della corretta verbalizzazione di tutte le procedure e del rilascio delle certificazioni finali

è tenuto a trasmettere alla Segreteria della scuola tutti gli atti relativi all'esame (tabelloni, registro, dei verbali della commissione d'esame, pacchi contenenti i registri delle prove, criteri di valutazione, elaborati degli alunni)

è chiamato a firmare i diplomi finali.

Compiti del Presidente

In sede di riunione **preliminare**, il Presidente:

nomina un segretario che curi la verbalizzazione degli atti d'esame;

nomina un eventuale vicepresidente che lo sostituisca in caso di sua assenza temporanea;

calendarizza le date relative alle tre prove scritte e alla prova orale, stabilendo anche l'ordine delle classi per i colloqui;

asigna alle sottocommissioni eventuali candidati privatisti;

individua le date di un'eventuale sessione suppletiva, da concludersi sempre entro il 30 giugno 2024 (in casi eccezionali entro il termine dell'anno scolastico ossia il 31/08, come prevede l'articolo 11 del D.M. n. 741/2017);

nomina un coordinatore per ogni sottocommissione;

acquisisce la documentazione dei consigli di classe, in particolare le programmazioni, le certificazioni relative a PEI e PDP

individua le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità certificata e/o con disturbo specifico di apprendimento certificato;

stabilisce i criteri di valutazione delle prove d'esame già deliberati in Collegio docenti;

stabilisce i criteri di attribuzione della lode;

verifica la presenza di tutti i commissari e acquisisce la loro autodichiarazione circa eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi;

nomina un sostituto per i commissari assenti.

Segretario commissione: nomina e impegni

Il Presidente della commissione d'esame, prima dell'inizio della riunione preliminare, dopo aver fatto l'appello, procede alla nomina del segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni della medesima commissione: dalla riunione plenaria preliminare a quella finale. A tal fine, sarà utilizzato l'apposito registro dei verbali della commissione.

Nel corso della riunione plenaria preliminare, la commissione:

assegna i candidati privatisti (laddove presenti) alle singole sottocommissioni, dopo aver esaminato la documentazione presentata;

stabilisce la durata oraria di ciascuna delle prove scritte,

definisce l'ordine di successione delle prove scritte e l'ordine di successione delle classi per i colloqui;

predispose le tracce delle prove scritte, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte (le tracce devono essere coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali);

definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte e la valutazione del colloquio;

definisce altresì l'articolazione del colloquio (che deve accertare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica);

per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento della prova pratica di strumento;

individua gli strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte dandone preventiva comunicazione ai candidati;

definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità o con Dsa;

definisce la data per la ratifica delle prove scritte;

stabilisce i giorni per lo svolgimento dei colloqui, per gli scrutini e per la valutazione finale;

definisce la data e l'orario della riunione plenaria finale durante la quale verranno ratificate tutte le operazioni d'esame.

Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispose, se necessario, sulla base del **PEI**, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il **PDP** predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica quanto previsto dall'art. 15 del D.M. 741/2017.

Candidati Privatisti

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 741/2017 e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Prove d'esame

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, integrato da una prova strumentale per gli alunni che hanno frequentato l'indirizzo musicale.

Le prove scritte sono così definite:

- 1) prova scritta di italiano
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

- **Prova scritta relativa alle competenze nella lingua italiana**

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) **testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) **testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) **comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico** anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

- **Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche**

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) **problemi articolati su una o più richieste;**
- b) **quesiti a risposta aperta.**

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

- **Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere**

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) **questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;**
- b) **completamento di un testo** in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) **elaborazione di un dialogo** su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) **lettera o email personale** su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) **sintesi di un testo** che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

- **Prova orale: Il Colloquio**

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Tiene conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Valutazione delle prove d'esame

Le singole prove d'esame: prove scritte, colloquio e pratica strumentale, laddove prevista, vengono corrette e valutate dalle sottocommissioni sulla base di apposite griglie predisposte dai dipartimenti disciplinari e deliberate in sede collegiale.

Le stesse griglie vengono depositate agli atti in sede di riunione preliminare e allegate alle singole prove d'esame. Per i candidati con Disabilità o con DSA, se previsto, vengono adottate specifiche griglie.

Al termine delle prove scritte la commissione, riunita in sede plenaria, ratifica i voti delle prove scritte di ciascun candidato.

Voto finale e attribuzione della Lode

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata **dalla lode**, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Certificazione delle Competenze

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza

progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 14/2024 e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Pubblicazione Esiti

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.